



**Associazione
Nazionale
Commercialisti**



**CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONE GIUSTIZIA**

Audizione nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2628, recante "Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile"

Contributo dell'Associazione Nazionale Commercialisti

29 gennaio 2026



Onorevole Presidente e Onorevoli Componenti,

desideriamo innanzitutto ringraziare per l'opportunità concessa all'Associazione Nazionale Commercialisti. Accogliamo con favore l'attenzione di Governo e Parlamento sul tema delle professioni: è un'opportunità di rilancio che non possiamo permetterci di vanificare. Tuttavia, dobbiamo rilevare, con rammarico, come l'articolato licenziato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili appaia **privo di una visione innovativa**, esito di un dibattito interno mancato e di una carente condivisione con la base della categoria.

Auspichiamo che l'iter parlamentare possa colmare questo vuoto, rendendo la professione realmente attrattiva per i giovani, e valorizzando quel ruolo di **sussidiarietà** che i Commercialisti svolgono quotidianamente a supporto della Pubblica Amministrazione.

Con riferimento alla riforma dell'ordinamento della professione, riteniamo indispensabile che siano adeguatamente affrontati i seguenti aspetti:

1. Attrattività: Riserve, Formazione e STP

Per rendere la professione attrattiva non servono slogan e spot pubblicitari, ma riforme strutturali capaci di dare certezze, soprattutto ai nuovi iscritti. Le nostre proposte mirano a:

- **Perimetro e Riserve:** Riconoscere specifiche competenze esclusive e riportare tutte le attività tipiche all'interno dell'Albo, eliminando la frammentazione causata da elenchi e "sotto-albi".
- **Formazione come Investimento:** Ripensare radicalmente la formazione obbligatoria, armonizzandola con tutte le attività svolte dal commercialista, e garantendone la gratuità per la maggior parte dei percorsi.
- **Rilancio delle STP:** È necessario permettere alle Società tra Professionisti l'accesso al **regime forfettario**, eliminare la doppia imposizione del contributo integrativo e, soprattutto, prevedere il **principio di cassa** in ambito fiscale in luogo di quello di competenza, per allineare il prelievo all'effettivo incasso.

2. Autonomia e Democrazia Territoriale

La tutela degli Ordini territoriali è la tutela della prossimità. Invece di focalizzarsi su soglie minime di rappresentanza per le minoranze, dobbiamo incentivare il coinvolgimento degli iscritti. La partecipazione attiva di chi "vive il campo" è l'unico modo per percepire le vere esigenze della categoria.

- **Difesa della prossimità:** L'autonomia deve essere difesa da accorpamenti mascherati, garantendo un Ordine in ogni distretto di tribunale.
- **Voto Telematico:** Lo strumento è utile, ma non deve diventare un obbligo gestito tramite piattaforme uniche, decise per via regolamentare interna. Chiediamo una



specifica previsione normativa che ne delinea chiaramente metodologie e uniformità, sottraendola all'arbitrio degli organi di vertice. Si ritiene auspicabile una procedura di voto mista (in presenza e da remoto).

3. Trasparenza e Responsabilità Finanziaria

Esiste un'anomalia nel sistema: mentre i bilanci degli Ordini territoriali sono approvati dagli iscritti, il bilancio del Consiglio Nazionale viene approvato dal Consiglio stesso. Proponiamo:

- **Coinvolgimento dei Presidenti:** Poiché le risorse del CN derivano dai contributi degli iscritti raccolti dai territori, è doveroso che l'**Assemblea dei Presidenti** sia coinvolta nell'esame e nell'approvazione del preventivo e del consuntivo.
- **Trasparenza totale:** Imporre obblighi stringenti di rendicontazione e trasparenza totale sulla documentazione contabile, oltre che la messa a disposizione della stessa.

4. Legalità e Garanzie Disciplinari

Un ulteriore profilo centrale riguarda la tutela delle garanzie procedurali.

La funzione disciplinare incide su diritti fondamentali: esercizio della professione, cariche elettive, reputazione personale.

Gli emendamenti che l'Associazione Nazionale Commercialisti propone mirano a:

- Riaffermare la **separazione netta** tra funzione amministrativa e funzione disciplinare.
- Escludere sospensioni automatiche o misure afflittive atipiche.
- Garantire che decadenza, cancellazione dall'Albo e limitazioni possono derivare solo da procedimenti certi, garantiti, nel pieno rispetto del **contraddittorio** e del diritto di difesa.

Si tratta di un presidio di legalità che tutela non solo gli iscritti, ma la credibilità dell'intero sistema ordinistico.

Conclusioni

In conclusione, gli emendamenti formulati dall'Associazione non intendono rallentare l'iter della riforma, ma renderla solida e futuribile. Una riforma che non sia una "blindatura" di posizioni dominanti, ma un volano di innovazione che non sacrifichi le garanzie e non svuoti la democrazia interna del sistema ordinistico.

Marco Cuchel
Presidente ANC



Audizione nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2628 per la riforma della professione di dottore commercialista e di esperto contabile

Emendamenti proposti all'Articolo 2 – Principi e criteri direttivi

Emendamento 2.1 (lettera a) su perimetro professionale e legge 4/2013

Non si ritiene opportuno che nell'ordinamento della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile sia contenuto il riferimento alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante la disciplina delle associazioni non organizzate in ordini o collegi.

La citata legge attiene a un ambito normativo distinto e autonomo rispetto a quello delle professioni ordinistiche, caratterizzate da una funzione pubblicistica, da un sistema di accesso regolato e da competenze definite direttamente dalla legge.

Al fine di preservare la coerenza sistematica dell'ordinamento professionale vigente nel nostro Paese e di evitare possibili sovrapposizioni tra discipline eterogenee, si propone pertanto l'eliminazione del suddetto riferimento.

EMENDAMENTO

All'articolo 2, comma 1, lettera a), sono soppresse le parole:

«...ferme rimanendo le competenze attribuite dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4...»

Emendamento 2.2 (lettera b) sulle forme associative e STP

Il presente emendamento, evitando sovrapposizioni con la legge 183/2011 e con le norme codicistiche, intende assicurare la coerenza con i principi di autonomia, indipendenza e responsabilità personale.

La forma associata mantiene natura non soggettiva e la responsabilità rimane personale di ciascun associato; la forma societaria, regolata dalla legge 183/2011, non può introdurre vincoli o modifiche alla normativa primaria.

EMENDAMENTO

All'articolo 2, comma 1, lettera b), aggiungere in fine i seguenti periodi:

“Nell'esercizio della professione in forma associata, l'incarico professionale è conferito al singolo professionista che lo esegue, il quale ne assume la titolarità e la piena responsabilità.”

“In ogni caso, il decreto legislativo non può introdurre limitazioni, vincoli organizzativi o requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, né incidere sulla libertà di organizzazione societaria e sulla disciplina codicistica delle società tra professionisti.”

Emendamento 2.3 (lettera c) sulle incompatibilità

La ratio dell'articolo 4 del D.Lgs. 139/2005 è preservare l'indipendenza e la terzietà del professionista rispetto al mercato.

L'indipendenza è la condizione essenziale per l'esercizio della professione di Commercialista ed al contempo costituisce garanzia per il cittadino e per il sistema economico, impedendo che chi certifica o valuta operazioni economiche sia contemporaneamente parte in causa.

Spostare la soglia di controllo dal diritto alla valutazione soggettiva, rende il principio negoziabile sostituendolo con una formula di mera opportunità valutativa.

L'ANC ribadisce la necessità di una norma chiara, di rango legislativo, che escluda ogni ambiguità interpretativa e ogni possibilità di condizionamento istituzionale; ritiene che la norma debba restare tipizzata e che ogni potere regolamentare discrezionale vada escluso e così eliminando il concetto di "deroga discrezionale"

EMENDAMENTO

All'articolo 2, comma 1, lettera c), sostituire le parole:

"anche individuando ipotesi di deroga temporanea in casi specifici"

con le seguenti:

"ferma restando la necessità che le incompatibilità siano disciplinate in modo tassativo e tipizzato dalla legge, a tutela dell'indipendenza, dell'imparzialità e della funzione pubblicistica della professione".

Emendamento 2.4 (lettera d) sui compensi

La lettera d) dell'articolo 2 individua il principio dell'equo compenso quale criterio direttivo della delega seppur affidandolo alla libera contrattazione e non esplicita in modo sufficiente il necessario collegamento tra tale principio e la natura onerosa dell'incarico professionale.

Più volte l'Associazione Nazionale Commercialisti ha evidenziato la necessità che la legge 49/2023 sull'equo compenso sia ricondotta, non solo nei confronti delle grandi imprese, pubblica amministrazione, banche e assicurazioni, bensì nei confronti di tutti i clienti dei commercialisti, garantendo la giusta remunerazione dell'attività svolta, proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione. Il richiamo alla libera contrattazione appare in contraddizione rispetto alla ratio della norma richiamata e soprattutto fonte di irragionevole discrezionalità rispetto a chi può esserne chiamato a valutarne la congruità, anche per eventuali effetti disciplinari. Naturalmente tutto ciò è strettamente legato alla revisione e aggiornamento in tema di prestazioni professionali svolte e relativi valori economici previsti nel richiamato DM 140/2012.

Occorre prevedere la legittimazione di incarichi gratuiti, esclusivamente per casi sporadici e rigorosamente circoscritti, onde evitare il proliferare di incarichi a determinazione discrezionale con effetti distorsivi sul mercato delle professioni, atti a svilire il valore della prestazione intellettuale e compromettere l'equilibrio concorrenziale tra gli iscritti

L'emendamento proposto è finalizzato a rafforzare il principio dell'equo compenso, affermando espressamente l'onerosità dell'incarico professionale e limitando ogni possibile deroga a ipotesi tassative e coerenti con la natura personale del rapporto, al fine di evitare applicazioni della delega non conformi alla ratio della norma.

EMENDAMENTO

All'articolo 2, comma 1, lettera d), dopo le parole *"equo compenso"* aggiungere:

" , affermando il principio dell'onerosità dell'incarico professionale ed escludendo la previsione di prestazioni gratuite o simboliche in contrasto con i principi deontologici fatte salve unicamente le prestazioni erogate a parenti o affini entro il grado".

Emendamento 2.5 (lettera e) sulla ridefinizione delle cariche elettive

Il presente emendamento pone attenzione alla mancanza di criteri puntuali. L'eccessivo rinvio alla regolamentazione del Consiglio Nazionale rischia di trasformare un obiettivo di inclusione in uno strumento di controllo regolamentare sull'accesso alle cariche elettive.

Rimane a discrezione del Consiglio Nazionale la scelta di regolamentare *“la parità di genere attraverso specifiche misure, quali le quote di genere, la doppia preferenza di genere, o l’alternanza di generi nella composizione della lista, o altre misure idonee”*.

La delega, inoltre, non specifica se le misure di riequilibrio debbano applicarsi in modo uniforme a tutti gli Ordini o se possano essere differenziate in base alla dimensione o alla composizione demografica dell’Albo. Tale silenzio normativo lascia spazio a soluzioni disomogenee, con il rischio di compromettere l’unitarietà del sistema ordinistico.

La delega non tipizza le misure, non ne fissa limiti, non distingue tra livello nazionale e livello territoriale e non chiarisce se tali strumenti debbano essere obbligatori o facoltativi. L’elencazione delle misure ha natura meramente esemplificativa e si chiude con una clausola aperta (*“altre misure idonee”*), che amplia ulteriormente il margine di discrezionalità regolamentare. In tal modo, il Consiglio nazionale potrebbe trovarsi nella posizione di definire autonomamente criteri elettorali che incidono direttamente sulla composizione degli organi, senza un adeguato presidio legislativo.

EMENDAMENTO

All’articolo 2, comma 1, lettera e), del disegno di legge, dopo le parole *“mediante la previsione di disposizioni volte a ridurre l’anzianità di iscrizione all’albo per l’assunzione della singola carica elettiva”* sono inserite le seguenti:

“stabilendo che i requisiti di anzianità di iscrizione siano pari ad almeno:

a) cinque anni per l’accesso alle cariche elettive nei Consigli degli Ordini territoriali;

b) otto anni per l’accesso alle cariche elettive del Consiglio nazionale;

e prevedendo che eventuali requisiti inferiori possano essere stabiliti dal decreto legislativo delegato, ma che in nessun caso possano essere aumentati o reintrodotti mediante regolamenti adottati dal Consiglio nazionale o dagli Ordini territoriali.”

6

All’articolo 2, comma 1, lettera e), del disegno di legge, le parole da *“nonché a valorizzare l’equilibrio generazionale”* fino a *“o altre misure idonee”* sono sostituite dalle seguenti:

“volta a garantire la parità di genere, prevedendo che nella composizione dei Consigli degli Ordini territoriali e del Consiglio Nazionale nessun genere possa essere rappresentato in misura inferiore ai due quinti dei componenti.

Al fine di valorizzare l’equilibrio generazionale, qualora, alla data di indizione delle elezioni, gli iscritti all’Albo che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età rappresentino almeno il quindici per cento del totale degli iscritti, il decreto legislativo delegato prevede l’obbligo di riservare a tale fascia generazionale una quota non inferiore a un quinto dei componenti elettivi.

Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non sono alternative, costituiscono principi inderogabili e non possono essere modificate, integrate o limitate mediante regolamenti adottati dal Consiglio nazionale.”

Emendamento 2.6 (lettera f) sulle modalità di voto

La disciplina delle modalità di voto per l’elezione degli organi ordinistici attiene direttamente all’esercizio dei diritti democratici degli iscritti e all’autonomia degli Ordini territoriali, riconosciuta dall’ordinamento vigente

L’introduzione di un obbligo generalizzato di voto telematico, se imposto a livello centrale o mediante fonti regolamentari, rischia di comprimere le competenze proprie degli Ordini territoriali, i quali costituiscono presidi di prossimità e di autogoverno della professione, dotati di autonomia organizzativa e decisionale.

Il voto telematico può rappresentare uno strumento utile e potenzialmente idoneo a favorire la partecipazione ma non può essere trasformato in una modalità esclusiva o imposta, né può comportare l'adozione di piattaforme uniche o vincoli tecnologici stabiliti da fonti non legislative. L'emendamento proposto mira pertanto a salvaguardare l'autonomia degli Ordini territoriali, prevedendo il voto telematico come opzione facoltativa e alternativa alla votazione in presenza e riaffermando che la scelta delle modalità e degli strumenti di voto spetta ai Consigli degli Ordini, nel rispetto dei principi di segretezza, libertà e trasparenza del voto.

EMENDAMENTO

All'articolo 2, comma 1, lettera f), del disegno di legge, le parole *“mediante la previsione della modalità telematica a distanza per l'espressione del voto”* sono sostituite dalle seguenti:

“mediante la previsione della modalità telematica a distanza per l'espressione del voto quale modalità facoltativa e alternativa, ferma restando per gli Ordini territoriali la piena facoltà di adottare la votazione in presenza.

Qualora l'Ordine territoriale opti per l'utilizzo della modalità telematica, esso determina autonomamente, con propria deliberazione, la piattaforma di voto elettronico da utilizzare, nel rispetto dei principi di segretezza, libertà, personalità del voto, sicurezza, verificabilità e trasparenza delle procedure.

È esclusa l'introduzione di vincoli, imposizioni o piattaforme uniche mediante regolamenti del Consiglio nazionale o altri atti di natura non legislativa.”

Emendamento 2.7 (lettere g) e h) sugli Ordini territoriali e sui mandati

Gli emendamenti proposti alle lettere g) e h) dell'articolo 2 mirano a precisare e rafforzare i criteri direttivi affidati al Governo, al fine di evitare interpretazioni estensive o distorsive della delega che possano incidere negativamente sull'assetto democratico e territoriale degli Ordini professionali.

Con riferimento alla lettera g), l'emendamento interviene sulla previsione relativa alla revisione delle classi dimensionali degli Ordini territoriali escludendo che tale revisione possa essere utilizzata come strumento per incidere sull'esistenza, sull'autonomia o sulla distribuzione territoriale degli Ordini.

La previsione che garantisce in ogni caso il mantenimento di un Ordine territoriale in ciascun capoluogo di provincia rafforza i principi di autonomia degli stessi e la loro operatività, riconoscendone il ruolo quali presidi istituzionali di prossimità e di rappresentanza della professione sul territorio, assicurando continuità istituzionale, accessibilità per gli iscritti e rispetto dell'equilibrio territoriale del sistema ordinistico.

Per quanto concerne la lettera h), l'emendamento interviene sulla disciplina della durata dei mandati e del limite dei due mandati consecutivi. La delega già afferma il principio del mandato quadriennale e del limite alla rieleggibilità ma non esclude espressamente la possibilità di proroghe, estensioni o rielezioni anticipate che, pur formalmente legittime, potrebbero eludere la ratio della norma.

L'integrazione proposta chiarisce che il limite dei due mandati consecutivi deve essere inteso in senso sostanziale e inderogabile, escludendo qualsiasi forma di prosecuzione del mandato sotto denominazioni diverse o attraverso meccanismi eccezionali. In tal modo si rafforza il principio del ricambio democratico, si garantisce la certezza delle regole elettorali e si impediscono soluzioni interpretative idonee a prolungare artificiosamente la permanenza nelle cariche.

Nel loro complesso, gli emendamenti alle lettere g) e h) non alterano l'impianto della delega, ma ne precisano il significato, assicurando che gli obiettivi di razionalizzazione e di efficienza organizzativa siano perseguiti senza compromettere l'autonomia territoriale degli Ordini, la rappresentanza degli iscritti e i principi di democraticità e trasparenza che devono caratterizzare il sistema ordinistico.

EMENDAMENTO

All'articolo 2, comma 1, lettera g), del disegno di legge, dopo le parole *“in relazione al numero degli iscritti”* sono aggiunte le seguenti:

“, fermo restando il mantenimento dell'autonomia, della circoscrizione territoriale e della piena operatività degli Ordini territoriali, nonché l'esclusione di accorpamenti, soppressioni o modifiche degli ambiti territoriali degli Ordini medesimi, garantendo in ogni caso il mantenimento di un Ordine territoriale in ciascun capoluogo di provincia”.

All'articolo 2, comma 1, lettera h), dopo le parole *“due mandati consecutivi”* aggiungere:
“senza possibilità di proroghe, estensioni o rielezioni anticipate comunque denominate”.

Emendamento 2.8 (lettera m) sulla sospensione o decadenza dalla carica di componente di Consiglio Ordine territoriale o Nazionale

L'emendamento alla lettera m) è finalizzato a delimitare l'ambito della delega in materia di decadenza dalle cariche elettive, evitando che la revisione normativa possa tradursi nell'introduzione di sospensioni automatiche o di natura amministrativa, prive delle garanzie proprie del procedimento disciplinare.

La modifica proposta riafferma il principio di tipicità e tassatività delle cause di decadenza e preserva la distinzione tra funzione amministrativa e funzione disciplinare, impedendo che misure sostanzialmente afflittive incidano sulla permanenza in carica senza adeguato contraddittorio e senza un provvedimento disciplinare adottato secondo le regole vigenti.

L'intervento non riduce l'obiettivo di razionalizzazione perseguito dalla delega, ma ne assicura un'attuazione coerente con i principi di legalità, imparzialità e certezza del diritto, a tutela della natura istituzionale e rappresentativa delle cariche ordinistiche.

8

EMENDAMENTO

All'articolo 2, comma 1, lettera m), del disegno di legge, le parole:

“revisione e razionalizzazione della disciplina riguardante i motivi di decadenza e di sospensione dalla carica di componente dei Consigli dell'ordine territoriale e di componente del Consiglio nazionale”

sono sostituite dalle seguenti:

“revisione e razionalizzazione della disciplina riguardante i motivi di decadenza dalla carica di componente dei Consigli dell'Ordine territoriale e di componente del Consiglio nazionale, nel rispetto del principio di tipicità delle cause, della tassatività delle fattispecie e dell'applicazione delle garanzie procedurali, escludendo la previsione di sospensioni automatiche o di natura amministrativa non riconducibili a provvedimenti disciplinari adottati nel rispetto della normativa vigente”.

Emendamento 2.9 (lettera n) sulle disposizioni in materia disciplinare

L'emendamento proposto è volto a rafforzare le garanzie del sistema disciplinare, chiarendo che ogni misura sanzionatoria o comunque incidente sull'esercizio della professione o sulle cariche elettive deve essere adottata esclusivamente dagli organi disciplinari competenti e all'esito di un procedimento conforme ai principi del contraddittorio e del diritto di difesa.

La modifica proposta, pertanto, mira a evitare commistioni tra funzione amministrativa e funzione disciplinare e a scongiurare l'introduzione di misure afflittive atipiche o improprie, che, pur non formalmente qualificate come sanzioni disciplinari, producano effetti equivalenti in assenza delle garanzie previste dall'ordinamento.

L'intervento si pone in continuità con il DPR n. 137 del 2012 e con i principi di imparzialità, buon andamento e legalità dell'azione amministrativa, assicurando certezza delle regole e tutela dei diritti degli iscritti.

EMENDAMENTO

All'articolo 2, comma 1, lettera n), del disegno di legge, dopo le parole:

"nel rispetto dei principi generali fissati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137"

sono aggiunte le seguenti:

*" , assicurando la netta separazione tra le funzioni amministrative e quelle disciplinari, l'esclusiva competenza degli organi disciplinari all'adozione di provvedimenti sanzionatori incidenti sull'esercizio della professione o sulle cariche elettive, nonché l'esclusione di misure afflittive adottate al di fuori di un procedimento disciplinare svolto nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa".
"È in ogni caso esclusa la possibilità di introdurre sospensioni dall'esercizio della professione o dalla carica elettiva al di fuori del procedimento disciplinare, nel rispetto delle garanzie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137."*

Emendamento 2.10 (lettera o) sulla cancellazione dall'Albo

La previsione relativa alla cancellazione dall'Albo incide direttamente su una posizione giuridica fondamentale dell'iscritto e non può essere attuata attraverso meccanismi automatici o discrezionali. È pertanto necessario chiarire, se trae origine da radiazione, che la cancellazione costituisce un effetto conseguente a un procedimento garantito, nel rispetto del contraddittorio, del diritto di difesa e dei principi di proporzionalità e tipicità, evitando sovrapposizioni con strumenti amministrativi impropri.

9

EMENDAMENTO

All'articolo 2, comma 1, lettera o), del disegno di legge, dopo le parole

"previsione della disciplina delle ipotesi di cancellazione dall'albo professionale"

sono aggiunte le seguenti:

" , stabilendo che la cancellazione dall'Albo, se discendente da ipotesi di radiazione, non possa che avvenire esclusivamente all'esito di un procedimento disciplinare o amministrativo svolto nel rispetto del contraddittorio, del diritto di difesa e dei principi di tipicità e proporzionalità".

Emendamento 2.11 (lettera p) sulla disciplina organica in materia di specializzazione

Superato il limite che consentiva ai soli iscritti alla sez A e che ha esteso agli iscritti alla sez. B la facoltà di dotarsi di specializzazioni, si ritiene di dover inquadrare la disciplina delle stesse in modo che possa rispondere a finalità di qualificazione professionale e di trasparenza verso l'esterno, senza introdurre riserve di attività all'interno dell'Albo, limitazioni all'esercizio della professione o forme di gerarchizzazione tra gli iscritti.

È necessario evitare che le specializzazioni diventino strumenti selettivi o discriminatori, rimessi a fonti regolamentari prive di adeguati limiti.

EMENDAMENTO

All'articolo 2, comma 1, lettera p), del disegno di legge, dopo le parole

"disciplina organica in materia di specializzazione"

sono aggiunte le seguenti:



“, assicurando che le specializzazioni non comportino riserve di attività interne all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, né limitazioni all’esercizio della professione o forme di gerarchizzazione tra gli iscritti, e che la relativa disciplina sia fondata su criteri oggettivi, trasparenti e uniformi”.

Emendamento 2.12 (lettera q) sul tirocinio

Superato il limite che consentiva ai soli iscritti alla sez A e che ha aperto agli iscritti alla sez. B la facoltà di svolgere il tirocinio interamente durante il corso di studi universitari, la revisione della disciplina del tirocinio deve perseguire l’obiettivo di agevolare l’accesso alla professione, in particolare per le nuove generazioni, senza comprimere la qualità della formazione e senza introdurre automatismi che incidano sull’abilitazione professionale. È necessario mantenere un equilibrio tra semplificazione dei percorsi e tutela della competenza professionale. Il tirocinio è un periodo indispensabile per la formazione del futuro professionista e soprattutto per la sua introduzione graduale e consapevole nel mondo del lavoro, pertanto non deve essere in alcun modo considerato di ostacolo all’accesso ma se adeguatamente retribuito, un periodo determinante per il giovane aspirante.

EMENDAMENTO

All’articolo 2, comma 1, lettera q), del disegno di legge, dopo le parole

“incentivare le nuove generazioni all’esercizio della stessa”

sono aggiunte le seguenti:

“, garantendo in ogni caso la qualità della formazione, la coerenza del tirocinio con le attività professionali e l’assenza di automatismi che incidano sull’abilitazione all’esercizio della professione”.

Emendamento 2.13 (lettera r) sulle forme collettive di assicurazione

Le eventuali forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile contribuire a rafforzare la tutela della clientela senza sostituirsi a specifiche polizze da attivarsi in relazione alla specificità delle prestazioni tipiche del professionista. È necessario chiarire che tali strumenti hanno, pertanto natura integrativa e non possono incidere sull’obbligo di adeguatezza della copertura rispetto all’attività concretamente svolta.

EMENDAMENTO

All’articolo 2, comma 1, lettera r), del disegno di legge, dopo le parole

“al fine di accrescere la tutela della clientela”

sono aggiunte le seguenti:

“, fermo restando che tali forme collettive non possono sostituire né limitare la responsabilità individuale del professionista, né escludere l’obbligo di adeguamento della copertura assicurativa all’attività effettivamente svolta”

Emendamento 2.14 (lettera s) Regime transitorio per le elezioni del Consiglio Nazionale

La disciplina transitoria relativa all’elezione del Consiglio nazionale deve garantire certezza delle regole e tutela dell’affidamento, evitando applicazioni retroattive o interventi che possano alterare l’equilibrio democratico degli organi in carica. Il principio di irretroattività costituisce un presidio essenziale di stabilità istituzionale.

EMENDAMENTO

All'articolo 2, comma 1, lettera s), del disegno di legge, dopo le parole

“a decorrere dalle elezioni successive”

sono aggiunte le seguenti:

“, escludendo in ogni caso effetti retroattivi e assicurando la continuità e la piena legittimazione degli organi in carica fino alla naturale scadenza del mandato”.

Emendamento 2.15 Nuovo inserimento. Lett t) sui Comitati Pari Opportunità

Occorre prevedere una specifica disciplina per i Comitati Pari Opportunità che la delega al Governo non ha previsto. Si propone un Emendamento aggiuntivo finalizzato alla istituzione e disciplina con fonte normativa e non attribuibile a fonti meramente regolamentari.

EMENDAMENTO

All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:

«t) prevedere, nell'ambito dell'ordinamento della professione, una disciplina organica dei Comitati per le Pari Opportunità presso gli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, assicurandone il riconoscimento normativo, l'autonomia funzionale e organizzativa, nonché il ruolo di promozione, vigilanza e proposta in materia di pari opportunità e contrasto alle discriminazioni, anche attraverso forme di coordinamento a livello nazionale.»

Emendamento 2.16 Nuovo inserimento. (Lett u) sulla carica di Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

L'attuale formulazione dell'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo n. 139 del 2005 limita l'elettorato passivo alla carica di Presidente del Consiglio Nazionale ai soli iscritti che abbiano già ricoperto la carica di presidente di un Consiglio di un Ordine territoriale o di consigliere nazionale.

Tale previsione risulta eccessivamente restrittiva e non tiene conto della pluralità delle forme di rappresentanza, di governo e di responsabilità che caratterizzano l'ordinamento professionale nel suo complesso e soprattutto la competenza e autorevolezza di altri colleghi che non hanno ricoperto tali ruoli.

L'emendamento proposto è pertanto finalizzato ad ampliare in modo equilibrato e coerente i requisiti per l'accesso alla carica di Presidente del Consiglio Nazionale, valorizzando esperienze istituzionali omogenee e qualificanti, senza pregiudicare le esigenze di competenza, autorevolezza e rappresentatività della funzione.

EMENDAMENTO

All'articolo 2, comma 1, del disegno di legge, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente:

u) prevedere la modifica dell'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, stabilendo che l'elettorato passivo alla carica di Presidente del Consiglio Nazionale è riservato agli iscritti nella Sezione A, Commercialisti dell'Albo, da almeno 20 anni.

Emendamento 2.17 – (lettera v) Incompatibilità degli incarichi dei componenti del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è un ente pubblico non economico e svolge funzioni di rappresentanza istituzionale della professione e di indirizzo generale

dell'ordinamento, che richiedono piena autonomia, indipendenza e dedizione esclusiva all'esercizio del mandato.

La concentrazione, in capo ai componenti del Consiglio Nazionale, e in particolare al Presidente, di ulteriori incarichi presso enti pubblici, società a partecipazione pubblica o organismi cui si accede per designazione o nomina ministeriale o parlamentare, può determinare situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, nonché incidere negativamente sulla percezione di imparzialità e terzietà dell'organo di vertice della professione.

Al fine di preservare la credibilità istituzionale del Consiglio Nazionale, garantire la piena indipendenza dall'indirizzo politico-amministrativo e assicurare che l'esercizio delle funzioni avvenga nell'esclusivo interesse della categoria e dell'ordinamento, si rende opportuno introdurre una disciplina chiara e tipizzata delle incompatibilità, di rango legislativo, che escluda l'assunzione di tali incarichi.

EMENDAMENTO

All'articolo 2, comma 1, del disegno di legge, dopo la lettera u) è aggiunta la seguente:

u-bis) prevedere, nell'ambito della disciplina dell'ordinamento della professione, l'incompatibilità tra la carica di componente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ivi compresa la carica di Presidente, e il contemporaneo svolgimento di incarichi di amministrazione, direzione o controllo presso enti pubblici, società a partecipazione pubblica, nonché incarichi conferiti per designazione o nomina ministeriale o parlamentare, al fine di garantire l'indipendenza, l'autonomia e l'imparzialità dell'organo di rappresentanza istituzionale della professione.

Emendamento 2.17 Nuovo inserimento (lettera z) Sull'approvazione del bilancio

La riforma dell'ordinamento rappresenta un'occasione per rafforzare il raccordo istituzionale tra il Consiglio Nazionale e gli Ordini territoriali, valorizzando i momenti di confronto e condivisione delle scelte strategiche.

In tale ottica, appare opportuno prevedere il coinvolgimento dell'Assemblea dei Presidenti degli Ordini territoriali nella fase di esame e approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo del Consiglio Nazionale, quale sede naturale di rappresentanza e coordinamento, al fine di favorire trasparenza, partecipazione e responsabilità nella gestione delle risorse.

EMENDAMENTO

All'articolo 2, comma 1, del disegno di legge, dopo la lettera v) è aggiunta la seguente:

z) prevedere che il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili siano sottoposti all'esame e all'approvazione dell'Assemblea dei Presidenti degli Ordini territoriali, quale sede di raccordo istituzionale e di rappresentanza degli iscritti, al fine di favorire la condivisione delle scelte di programmazione economico-finanziaria e rafforzare i principi di trasparenza, partecipazione e responsabilità nella gestione delle risorse dell'ente.